



COMUNE DI SALIZZONE

(Provincia di Verona)

P.zza Castello n. 1 - 37056 Salizzone
Tel. 045/7100013 – Fax 045/7103111
Cod. Fisc. 00709050231 - Part. IVA 00660970237

E-mail: info@comune.salizzone.vr.it

Contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2023 per il personale non dirigente

Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria

Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 13 dicembre 2023, sono state quantificate le risorse destinate al fondo per la contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2023 del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali.

SEZIONE I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, sono state determinate secondo quanto previsto dal CCNL all'art. 32, commi 1 e 2.

A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal Revisore dei Conti, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/12004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizioni e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Con deliberazione di G.C. n. 135 del 14 dicembre 2018, si è provveduto alla rideterminazione dei fondi delle risorse decentrate, di cui all'art. 31 del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali del 22/1/2004, relativi rispettivamente all'anno 2016 – da cui deriva l'attuale limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale ex art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 – ed all'anno 2017 – che costituisce la base di calcolo delle risorse decentrate stabili per il 2018 e per gli anni futuri ai sensi dell'art. 67, comma 1 del CCNL 2016/218 – prevedendo, tra le risorse stabili, l'ulteriore somma di € 486,94, corrispondente allo 0,20% del monte salari 2001, che l'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004 cit. destinava ad incremento delle risorse decentrate con decorrenza dal 2003 per il finanziamento delle alte professionalità.

A partire dal 2023 la parte stabile del fondo è costituita ai sensi dell'art. 79 comma 1 del CCNL del 16/11/2022.

L'importo ammonta ad € 50.482,63.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Gli aumenti delle risorse stabili sono previsti dall'applicazione delle seguenti norme:

- Dal 2019 incremento di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015 (art. 67 c.2 lett. a) CCNL 2018 – art. 79, comma 1 lett. a) CCNL 2022) pari a complessivi € 998,40;
- Differenziali di incremento delle progressioni economiche (art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 – art. 79, comma 1 lett. a) CCNL 2022), che per l'anno 2023 sono pari ad € 1.184,82;
- Dal 2021 incremento di € 776,62 corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità (art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 – art. 79, comma 1 lett. a) CCNL 2022).
- Dal 2023 incremento di € 84,50 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2018 (art. 79, comma 1 lett. b) CCNL 2022, che per l'anno 2023 ammontano ad € 1.014,00;

- Differenziali di incremento delle progressioni economiche (art. 79, comma 1 lett. d) che per l'anno 2023 ammontano ad € 1.004,90.

Detti importi non sono soggetti al tetto 2016, ex dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 2016/2018 del 21/5/2018.

Altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità

Parte non presente.

Il totale complessivo delle risorse stabili è pari ad € 55.461,37.

SEZIONE II – Risorse variabili

Le risorse stabili sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dall'applicazione delle discipline contrattuali e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte.

Nel fondo 2023 sono previste le risorse variabili di seguito elencate:

- per € 2.232,71 – art. 79, comma 2, lett. d) CCNL 16/11/2022, ex Art. 67 Comma 3 CCNL 2016/2018 lett. e): eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo - escluso dal limite 2016;
- per € 33,25 - art. 79, comma 2, lett. a) CCNL 16/11/2022, ex art. 67 Comma 3 CCNL 2016/2018 lett. c): risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (ISTAT - censimento) - escluso dal limite 2016;
- per € 500,00 - art. 79, comma 2, lett. a) CCNL 16/11/2022, ex art. 67 Comma 3 CCNL 2016/2018 lett.f): risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (quota parte rimborsi spese messi notificatori) - escluso dal limite 2016;
- per € 3.247,54 - art. 79, comma 2, lett. b) CCNL 16/11/2022, ex art. 67 Comma 3 CCNL 2016/2018 lett. h): importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997 (€ 270.628,06) relativo al personale destinatario del presente CCNL – importo soggetto al limite 2016;
- per € 5.000,00 - art. 79, comma 2, lett. a) CCNL 16/11/2022, ex art. 67 Comma 3 CCNL 2016/2018 lett. c): importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare per recupero evasione ICI - (ART. 4, C. 3 CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L 662/1996, ART.59,C.1, LETT. P), D.LGS. 446/1997) - importo soggetto al limite 2016;
- per € 4.000,00 - art. 79, comma 2, lett. a) CCNL 16/11/2022, ex art. 67 Comma 3 CCNL 2016/2018 lett. c): risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge - incentivi funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs. 50/2016 - escluso dal limite 2016;

- per € 2.028,00 - art. 79, comma 5, CCNL 16/11/2022: importo, su base annua, pari ad Euro 84,50 per unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018 (n. 12 dipendenti); solo per l'anno 2023, relative al 2021 e 2022 - escluso dal limite 2016;

- per € 727,29 – art. 79, comma 3, CCNL 16/11/2022: importo pari allo 0,22% del monte salari 2018 (€ 330.587,00) - escluso dal limite 2016;

- per € 727,29 – art. 79, comma 3, CCNL 16/11/2022: importo pari allo 0,22% del monte salari 2018 (€ 330.587,00) solo per l'anno 2023, relativo al 2022 - escluso dal limite 2016;

SEZIONE III – (eventuali) Decurtazioni del fondo

D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, art. 23, comma 2 *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*

- Non sono state effettuate decurtazioni.

SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Il totale complessivo delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità e variabili, è determinato in € 73.957,45, come di seguito rappresentato:

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo

Parte non presente.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

La parte più rilevante delle risorse stabili è destinata a finanziare quei compensi che hanno carattere di continuità e stabilità:

- Le progressioni economiche orizzontali nella categoria, già ottenute dal personale al 31.12 dell’anno precedente (art. 16 comma 4) del CCNL 21/5/2018), sono pari ad € 25.583,87;
- L’indennità di comparto, per la parte a carico del fondo (art. 33 CCNL 22/1/2004), è pari ad € 4.788,98.

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le risorse decentrate stabili ulteriormente disponibili e le risorse variabili sono destinate al finanziamento di:

Descrizione	Importo
Differenziali stipendiali – Progressioni economiche nuove, con decorrenza 01/01/2023: n. 4 Area Istruttori e n. 1 Area Operatori Esperti	3.650,00
Indennità condizioni lavoro (art. 70-bis CCNL 2018) - rischio (euro 1,50 per ogni giorno di effettiva esposizione) - disagio (euro 1,20 per ogni giorno di effettivo servizio prestato) - maneggio valori (euro 1,50 per ogni giorno di effettivo servizio)	650,00
Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies CCNL) Responsabile di servizio non ricomprende incarichi di P.O. euro 600,00 annui	4.800,00
Maggiori accertamenti MU e sportello al pubblico	5.000,00
Funzioni tecniche	4.000,00
Censimento – ANPR – messi notificatori	533,25
Incentivazione produttività e miglioramento servizi (voce residuale)	24.951,35
Totale	43.584,60

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non presente.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposta a certificazione:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	4.788,98
Differenziali stipendiali - Progressioni orizzontali in godimento	25.583,87
Altro	0
Totale	30.372,85

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Descrizione	Importo
Differenziali stipendiali - Progressioni economiche nuove	3.650,00
Indennità di rischio e maneggio valori	650,00
Reperibilità e Lavoro notturno e festivo	0
Indennità specifiche responsabilità (art. 70-quinquies CCNL)	4.800,00
Funzioni tecniche	4.000,00
Maggiori accertamenti IMU e sportello al pubblico	5.000,00

Produttività	24.951,35
Altro (censimento-ANPR-messi notificatori)	533,25
Totale	43.584,60

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non presente.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- Le somme destinate ad impieghi di carattere permanente (differenziali stipendiali - progressioni economiche orizzontali ed indennità di comparto), che ammontano per l'anno 2023 ad € 30.372,85, sono finanziate esclusivamente tramite ricorso alle risorse stabili, che ammontano ad € 55.461,37, come previsto dal CCNL 21/5/2018. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
- Il principio di attribuzione selettiva di incentivi economici è rispettato: infatti le indennità istituite dal CCDI non sono attribuite in maniera indifferenziata a tutto il personale ma solo a quello che svolge le specifiche funzioni remunerate; inoltre, le risorse destinate all'incentivazione della produttività vengono corrisposte secondo criteri di valorizzazione del merito, sulla base della valutazione ottenuta da ciascun dipendente a conclusione dei processi di valutazione della prestazione individuale.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa a confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2016	Anno 2022	Anno 2023
a) risorse storiche consolidate	50.482,63	50.482,63	50.482,63
b) incrementi parte stabile (non soggetti a limite)	0	2.959,84	4.978,74
c) decurtazioni fondo parte stabile	0	0	0
Totale risorse stabili	50.482,63	(*)53.442,47	(*)55.461,37
a) risorse variabili nel tetto	8.247,54	8.247,54	8.247,54
b) risorse variabili extra tetto	0	5.071,94	10.248,54
c) somme non utilizzate fondo anno precedente	0	0	0
Totale risorse variabili	8.247,54	(**)13.319,48	(**)18.496,08
Totale fondo	58.730,17	66.761,95	73.957,45

(*) risorse stabili comprensive dei seguenti importi:

- € 998,40 (art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 2018) – anno 2022 e 2023;
- € 776,62 (art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 2018) – anno 2022 e 2023;
- € 1.184,82 (art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 2018) – anno 2022 e 2023;
- € 1.014,00 (art. 79, comma 1, lett. b) CCNL 2022) – anno 2023;
- € 1.004,90 (art. 79, comma 1, lett. d) CCNL 2022) – anno 2023;

non soggetti al tetto 2016, ex dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 2016/2018 del 21/5/2018.

(**) risorse variabili comprensive dei seguenti importi non soggetti al tetto di spesa del 2016:

Anno 2022:

- € 2.232,71 risparmi accertati per lavoro straordinario dell'esercizio precedente non liquidato;

- € 1.205,44 compenso relativo al censimento della popolazione (art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 2016-2018);
- € 1.133,79 compenso relativo al contributo ANPR (art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 2016-2018);
- € 500,00 compenso per messi notificatori (art. 54 del CCNL 14/9/2000).

Anno 2023:

- € 2.232,71 risparmi accertati per lavoro straordinario dell'esercizio precedente non liquidato;
- € 33,25 compenso relativo al censimento della popolazione (art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 2016-2018);
- € 500,00 compenso per messi notificatori (art. 54 del CCNL 14/9/2000);
- € 4.000,00 compenso funzioni tecniche (art. 79, comma 2, lett. a) CCNL 2022);
- € 2.028,00 – art. 79, comma 5 CCNL 2022 – incremento di € 84,50 per ogni dipendente al 31/12/2018 anni 2021-2022 (inserito una tantum anno 2023);
- € 727,29 – art. 79, comma 3 CCNL 2022 – incremento risorse decentrate (comma 604 L. 234/2021) – anno 2023;
- € 727,29 – art. 79, comma 3 CCNL 2022 – incremento risorse decentrate (comma 604 L. 234/2021) – anno 2022 (inserita una tantum anno 2023).

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei lavori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione.

La programmazione finanziaria delle spese di personale (compresi oneri ed IRAP), ricomprende le risorse per il pagamento del trattamento accessorio di cui al fondo per la contrattazione decentrata. Nella fase programmatica, il fondo viene determinato tenendo conto di tutte le voci che lo compongono e a bilancio sono imputate nei capitoli di spesa del personale. Le somme riferite ad emolumenti fissi già in godimento del personale dipendente previsti dal CCNL sono imputate ai capitoli delle retribuzioni.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Già mensilmente, i dati relativi alle somme del salario accessorio, sono imputate ai capitoli delle retribuzioni e vi è, pertanto, un controllo sulle somme erogate.

Alla chiusura dell'esercizio, per determinare esattamente le somme a saldo da accantonare, destinabili alla produttività, viene detratto, dal Fondo approvato, l'importo che è stato già destinato complessivamente, nell'anno, al pagamento delle somme di cui al punto precedente. In tal modo, dopo il pagamento del saldo della produttività, si determinano automaticamente, anche eventuali risparmi da destinare al Fondo dell'anno successivo.

Nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, il quale prevede che “a decorrere dal 01/01/2017 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”, è stato verificato al momento della costituzione del fondo il rispetto di tale vincolo, che può essere sintetizzato come segue: ANNO 2016 importo costituzione del fondo € 58.730,17 – ANNO 2023 importo costituzione fondo soggetto a vincolo € 58.730,17 (totale fondo comprese voci non soggette a vincolo € 73.957,45).

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2023 risulta rispettato.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La copertura finanziaria è garantita dagli stanziamenti di bilancio ripartiti nei singoli interventi di spesa.

Salizzole, 13 dicembre 2023

Il Segretario Comunale
Dr. Alessandro De Pascali



Il Responsabile Ufficio Ragioneria – Personale
Cinzia Marocchio

